

Data 11 GIU. 2015

Protocollo 18407/A16.030

Classificazione

Al Comune di

13039 TRINO - VC

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
Per le Province di Alessandria, Asti, Biella;
Cuneo, Novara, VCO e Vercelli

ALLA SOGIN

CENTRALE NUCLEARE "ENRICO FERMI"

STRADA REGIONALE 31 bis.

13039 TRINO - VC

OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
Codice dei beni culturali e del paesaggio - Parte III
Trasmissione Determinazione Dirigenziale relativa ad interventi in zona soggetta
a vincolo di tutela paesaggistica.

Istanza: SOGIN - CENTRALE NUCLEARE "ENRICO FERMI"

In riferimento a quanto in oggetto indicato si trasmette la


Determinazione n. 188 del 22-5-2015

Con la quale sono stati autorizzati gli interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica con i relativi elaborati tecnici.

Con l'occasione si ricorda che tale autorizzazione è rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio relativamente all'inserimento paesaggistico degli interventi proposti, ma non esime l'Autorità Comunale dal verificare l'ammissibilità degli interventi stessi alla luce delle vigenti norme statali e regionali, e delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti.

Il presente provvedimento autorizzativo viene contestualmente trasmesso alla Soprintendenza in indirizzo ed è efficace a partire dalla data del suo rilascio.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi





Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data 22 APR, 2015

Protocollo

Rif. n. 11233/16030 del 09/04/2015

12085/16030 del 20/04/2015

Classificazione 11.100 n. 213/2015A

RELAZIONE

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. - Parte III

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune : TRINO (Vc) - f. 47, mapp. 290

Intervento: Adeguamento dell'edificio "Test Tank".

Istanza: SOGIN - Centrale Nucleare "Enrico Fermi"

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dalla SOGIN in data 09/04/2015 con nota n. 20867 del 02/04/2015, e la successiva integrazione qui pervenuta dalla SOGIN in data 20/04/2015 con nota del 17/04/2015, inerente la zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

constatato che l'intervento consiste nell'adeguamento dell'edificio "Test Tank" posto all'interno del sito della Centrale Nucleare "Enrico Fermi",

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visti gli artt. 146, comma 6 e 159 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, "

verificato che il Comune di TRINO non risulta idoneo all'esercizio della delega,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici dell'ambito vincolato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004-Fascia di rispetto del Fiume Po,

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art. 13 così come riformulato con D.G.R. n. 6-5430 del 26/02/2013),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.l.,

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 come da ultimo modificato dall'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si esplicita per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Sandra Gilio

AUTORIZZATO CON
DETERMINAZIONE N. 188
DEL 22-5-2015

Il Dirigente
Arch. Giovanni PALUDI

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

DETERMINAZIONE NUMERO: 488

DEL: 22 MAG. 2015

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A16030

Legislatura: 10

Anno: 2015

Oggetto

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. Trino (VC) - Richiedente: Sogin-Centrale Nucleare "Enrico Fermi" - Adeguamento dell'edificio "Test Tank". f. 47, mapp. 290. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni);

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;



verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento; regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del D.P.R. 139/2010, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venticinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 6 dell'articolo 4 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 6 dell'articolo 4, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 139/2010;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

DETERMINA

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 del D.P.R. 139/2010 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

- di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Torino, li 22 MAG. 2015

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l. 190/2012)

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Il Funzionario estensore
Sandra Gillin